

(N. 2072)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARIOSTO, FALLUCCHI, TOLOMELLI, SIGNORI, LA VALLE, FINESTRA e FONTANARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1982

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1977, n. 596, istituì una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, assegnando ad essa il termine di un anno per la presentazione della relazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati. Con legge 21 dicembre 1978, n. 837, tale termine fu prorogato di un anno. Tuttavia i lavori della Commissione si interruppero a causa della fine anticipata della VII Legislatura.

Il Parlamento dell'VIII Legislatura, prima con la legge 18 dicembre 1980, n. 865, e poi con la legge 29 aprile 1982, n. 196, ha nuovamente istituito una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti per la Commissione costituita sulla base della citata legge 8 agosto 1977, n. 596.

Ai fini dell'attività della nuova Commissione d'inchiesta, l'ultima legge istitutiva ha fatto salvi « gli atti compiuti » dalla Commissione precedente e ha dato per acquisiti « la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolti »; inoltre ha stabilito che i lavori della Commissione si concludano presentando la relazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982.

Considerata l'ampiezza e la complessità della materia dell'inchiesta ed atteso che per il 20 dicembre 1982, giorno in cui scadrà il termine, la Commissione non potrebbe concludere esaurientemente i propri lavori, dovendo anche procedere ad ulteriori audizioni ed al meditato esame della vasta documentazione agli atti, si appalesa la necessità che la Commissione stessa goda di un ulteriore periodo di tempo utile all'espletamento dei suoi compiti istituzionali. Pertanto si rende realisticamente necessaria la proroga di quattro mesi dell'originario termine per riferire al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è prorogato al 20 aprile 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.